

CONFERENZA PERMANENTE DEI PRESIDENTI DI CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI (FNOMCeO) E LA CONFERENZA PERMANENTE DEI PRESIDENTI DI CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA (CPPCLMM&C)

Premesso

- che il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 con l'art. 102 rubricato (Abilitazione all'esercizio della professione di medicochirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie) ha istituito la cd. Laurea Abilitante;
- che il DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2 ha disposto la proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021;
- che il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2021 all'art. 1 comma 10, lett.s) ha disposto che le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza
- che la FNOMCeO è l'ente sussidiario dello Stato rappresentativo a livello nazionale degli Ordini Territoriali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Enti pubblici non economici, sottoposti a vigilanza e al controllo del Ministero della salute;
- che ai sensi dell'art. 7, comma 2 D.LGS.C.P.S. 13 SETTEMBRE 1946, N. 233 e Legge 11 gennaio 2018 N. 3 "Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali"
- art. 8, comma 15 "Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni: omissis ... d) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
- che la CONFERENZA PERMANENTE DEI PRESIDENTI DI CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA è nata dall'esigenza di incontro e confronto tra i Presidenti dei Consigli di Laurea in Medicina e Chirurgia per fornire modelli di lavoro e proporre soluzioni condivise;

- che la FNOMCeO e la CONFERENZA PERMANENTE DEI PRESIDENTI DI CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA intendono collaborare alla realizzazione di iniziative volte ad abbreviare i tempi di accesso alla professione medica per far fronte all'emergenza da Coronavirus ;
- che la FNOMCeO e la CONFERENZA PERMANENTE DEI PRESIDENTI DI CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA, al fine di realizzare il progetto predetto, intendono sottoscrivere un accordo di collaborazione.

Considerato

che è necessario disciplinare gli aspetti operativi dell'accordo

tra

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI, codice fiscale 02340010582 con sede in Via Ferdinando di Savoia 1 - 00196 Roma di seguito indicata come "FNOMCeO", rappresentata dal Presidente Dott. FILIPPO ANELLI - Tel. 0636203210, presidenza@fnomceo.it -segreteria@pec.fnomceo.it

e

LA CONFERENZA PERMANENTE DEI PRESIDENTI DI CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA di seguito indicata come "CPPCLMM&C" – rappresentata dal Presidente Prof.ssa STEFANIA BASILI-stefania.basili@uniroma1.it

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(Oggetto)

Per il perseguimento delle finalità e degli scopi indicati in premessa la FNOMCeO e la CPPCLMM&C si impegnano a realizzare iniziative di informazione e sensibilizzazione in materia di svolgimento dei **tirocini formativi**.

In particolare la FNOMCeO si impegna a concedere l'utilizzo della Piattaforma FaDInMED (la cui proprietà condivide al 50% con la FNOPI) per l'erogazioni da remoto, a favore dei tirocinanti, di corsi di formazione <u>il cui numero e argomento sarà a totale discrezione della FNOMCeO</u>.

La CPPCLMM&C si impegna, a sua volta, a promuovere presso le Università la stipula di accordi con gli OMCeO territoriali per la realizzazione del progetto.

I tirocinanti che potranno usufruire dei corsi messi loro a disposizione su FADInMed, piattaforma che la Federazione ha realizzato per offrire formazione continua in modalità FAD a tutti i Medici Chirurghi e agli Odontoiatri iscritti agli Albi degli OMCeO territoriali, saranno quelli il cui codice fiscale sia stato trasmesso alla FNOMCeO, per il tramite dell'OMCeO territoriale, dalle Segreterie universitarie di ciascuna Facoltà.

Resta inteso che le singole Università dovranno stipulare accordi con gli OMCeO Territoriali.

Art. 2

(Coordinamento tra enti)

La FNOMCeO e la CPPCLMM&C si impegnano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo in costante collegamento, uniformandosi agli accordi intervenuti.

Entrambe le Parti potranno coinvolgere nella realizzazione delle attività di cui al presente accordo enti ed istituzioni rappresentative del settore senza alcun onere aggiuntivo.

Art. 3

(Relazioni sull'attività)

La FNOMCeO individua quale Responsabile del Progetto il Dott. Roberto Monaco (Segretario e Responsabile per la Formazione ECM della FNOMCeO), che assicurerà il collegamento operativo con la CPPCLMM&C.

La CPPCLMM&C indica quale Referente delle attività oggetto del presente accordo il Prof. Giuseppe Familiari (Vicepresidente della CPPCLMM&C) che assicurerà il collegamento operativo con la FNOMCeO.

La FNOMCeO indica quale sostituto in caso di assenza e/o di impedimento del Dott. Roberto Monaco la Dott.ssa Paola Pedrini.

La CPPCLMM&C indica quale sostituto in caso di assenza e/o di impedimento del Dott. Giuseppe Familiari la Prof.ssa Linda Vignozzi.

Art. 4

(Durata dell'attività)

L'accordo, non tacitamente rinnovabile, ha la durata di 12 mesi e decorre dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Entro trenta (30) giorni dalla conclusione delle attività la FNOMCeO e la CPPCLMM&C dovranno scambiarsi una relazione finale relativa agli esiti dell'attività oggetto dell'accordo.

La Parti in caso di condizioni di necessità o ragioni di opportunità, potranno concordare un periodo di proroga.

Art. 5

(Spese)

In nessun caso FNOMCeO e CPPCLMM&C potranno pretendere dalla controparte alcun contributo economico e/o rimborso spese in virtù del presente accordo.

Art.6

(Responsabilità)

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.

Art. 7

(Recesso)

Le parti si riservano il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo per giusta causa, rispettando un preavviso di almeno trenta (30) giorni a favore della controparte. La dichiarazione di

recesso dovrà essere notificata alla controparte tramite PEC. Il recesso non comporta alcuna penale a carico delle parti.

Art.8

(Titolarità)

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione su tutti i prodotti relativi alle attività oggetto del presente accordo apparterranno in perpetuo ciascuno per la parte di propria competenza e non potranno essere cedute a terzi per fini commerciali.

Su ogni pubblicazione e su tutto il materiale informativo prodotto in esecuzione del presente accordo, saranno apposti i loghi della CPPCLMM&C e della FNOMCeO solo in caso di preventivo assenso della parte interessata.

Art. 9

(Trattamento dei dati e Riservatezza)

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del GDPR, con particolare riferimento a quanto previsto riguardo le misure di sicurezza.

Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo, o comunque in relazione ad esso; di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo stesso. Successivamente i dati potranno essere diffusi solo in forma aggregata o anonima.

Le parti si impegnano reciprocamente ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto di tutti i dati personali dei quali si avrà conoscenza nello svolgimento dell'attività e a non diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione dell'accordo.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non rimarranno di pubblico dominio.

Eventuali "dati sensibili" dovranno essere trattati in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 10

(Norme che regolano l'accordo)

La FNOMCeO e la CPPCLMM&C riconoscono che il presente accordo è interamente regolato dalle condizioni odiernamente sottoscritte, dalle disposizioni statutarie e dalle leggi istitutive delle singole Parti.

Si applicano i principi del codice civile in materie di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Art. 11

(Controversie e competenza)

Per ogni eventuale controversia scaturente dall'applicazione del presente accordo, che le parti non riescano a risolvere con accordo bonario, sarà competente il Foro di Roma.

Per tutti gli effetti del presente accordo, la FNOMCeO elegge domicilio in Roma, 00196 Via Ferdinando di Savoia. 1.

Art. 12

(Registrazione)

Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso sulla base di quanto disposto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art.13

(Efficacia)

Il presente accordo ha efficacia tra la parti soltanto dopo che sarà approvato e reso esecutivo.

Il presente accordo è redatto in due esemplari, uno per la CONFERENZA PERMANENTE DEI PRESIDENTI DI CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA e uno per la FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI.

Tutte le spese di copia, stampa e carta bollata, se dovute, sono a carico delle Parti nella misura del 50% ciascuna.

I ETTO	APPROVATO E SOTTOSCRITTO	
LLIIO,	ALL KOVATO E SOLIOSCKILIO	

Roma,

Per la FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

Per la CONFERENZA PERMANENTE DEI PRESIDENTI DI CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA

Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come previsto dall'art. 15, comma 2 - *bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.